



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Alleanza Verdi e Sinistra

REGOLAMENTO

GRUPPO CONSILIARE
ALLEANZA VERDI E SINISTRA - AVS
XII LEGISLATURA



Sommario:

Art. 1

Costituzione del gruppo consiliare

Art. 2

Principi fondamentali

Art. 3

Organi del Gruppo

Art.4

Assemblea

Art.5

Presidente

Art.6

Vice Presidente

Art.7

Tesoriere

Art.8

Trasparenza

Art.9

Approvazione e modifiche al Regolamento

Art. 10

Norme transitorie e finali



Articolo 1 **(Costituzione Gruppo consiliare)**

1. Il presente Regolamento definisce la costituzione e le regole dell'attività del Gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra di seguito denominato Gruppo, ed è adottato in applicazione dell'articolo 14 del Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale) del Consiglio regionale della Toscana.
2. La denominazione ufficiale del Gruppo è Alleanza Verdi e Sinistra. La denominazione abbreviata è AVS.
3. Il Gruppo è costituito dai consiglieri eletti nelle liste elettorali di Alleanza Verdi e Sinistra, che abbiano sottoscritto la dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
4. L'ammissione di ulteriori consiglieri che intendono aderire al gruppo nel corso della legislatura viene approvata su proposta del presidente e formalizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Articolo 2 **(Principi e indirizzi)**

1. Il Gruppo riconosce come propri i principi della Costituzione della Repubblica italiana e impronta la sua azione sulla base del programma elettorale regionale.
2. Il pluralismo è l'elemento fondante del gruppo e suo principio costitutivo. Esso si basa sul rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni consigliere alla vita del Gruppo, nel quadro di una leale collaborazione e nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
3. Il Gruppo, in caso di elezioni di competenza dell'aula, designa i propri candidati favorendo l'adeguata presenza di entrambi i generi.



4. Ogni consigliere, ai fini di un coordinamento complessivo dell'azione del Gruppo, è tenuto ad informare il Presidente prima della presentazione degli atti a cui ha prerogativa.

Articolo 3 (Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Vicepresidente
- d) Il Tesoriere

Articolo 4 (Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consiglieri iscritti al Gruppo e l'organo di elaborazione e di decisione degli indirizzi politici del gruppo.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente, o su richiesta di almeno un terzo degli aderenti al gruppo, per deliberare sui temi iscritti all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due consiglieri e delibera con la maggioranza dei presenti

4. L'Assemblea elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Articolo 5 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali, risponde della sua gestione ed esercita le sue funzioni in conformità a



quanto previsto dallo statuto della Regione Toscana, dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale e dalle disposizioni di legge.

2. Il Presidente

- a) promuove e coordina l'azione del Gruppo per garantirne l'unitarietà di azione in consiglio, nelle commissioni e in tutta l'attività consiliare
- b) convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Gruppo
- c) redige e sottoscrive il rendiconto di cui all'art. 6 della L.R83/2012 e il bilancio del gruppo, attestandone la regolarità e veridicità
- d) disciplina e regola ogni altro aspetto gestionale e amministrativo, riportandole all'Assemblea per la condivisione e le eventuali rettifiche

Articolo 6
(Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e ognqualvolta si renda necessario, esercita le funzioni vicarie e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni

Articolo 7
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa del Gruppo.
2. Le risorse finanziarie del gruppo sono assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 1 della l.r.83/2012 e possono essere utilizzate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge, esclusivamente per gli scopi istituzionali del Gruppo riferiti all'attività del Consiglio regionale.
3. Il rendiconto del Gruppo viene sottoposto all'assemblea per l'approvazione e sottoscritto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della l.r.83/2012.
4. Il conto corrente di riferimento è gestito dal Tesoriere



Articolo 8 **(Trasparenza)**

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività istituzionale del Gruppo, sono pubblicati sul rispettivo sito internet:

- a) Il presente Regolamento
- b) La composizione dell'ufficio di segreteria del gruppo
- c) Il rendiconto annuale d'esercizio

Articolo 9 **(Approvazione e modifiche al Regolamento)**

1. Il presente Regolamento viene approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ogni modifica può essere richiesta da almeno uno dei consiglieri e approvata dalla maggioranza dei componenti del gruppo

Articolo 10 **(Norme transitorie e finali)**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Approvato a Firenze nella riunione del 21 gennaio 2026

Lorenzo Falchi

Diletta Fallani

Massimiliano Ghimenti